



## A.G. 118 - Riordino dei ruoli e delle carriere del personale delle Forze armate

Dossier n° 1 -  
12 novembre 2019

### Informazioni sugli atti di riferimento

Numero dello schema:	118
Titolo:	Disposizioni in materia di riordino dei ruoli e delle carriere del personale delle Forze armate, ai sensi dell'articolo 1, commi 2, lettera a), 3, 4 e 5, della legge 1° dicembre 2018, n. 132
Norma di autorizzazione:	articolo 1, commi 2, lettera a), 3, 4 e 5, della legge 1 dicembre 2018, n. 132
Numero di articoli:	12
Date:	
assegnazione:	30 settembre 2019
termine per l'espressione del parere:	29 novembre 2019

### Presupposti normativi

La delega trova fondamento nell'articolo 1 della legge n. 132 del 2018, di conversione in legge del decreto-legge 113/2018 (c.d. decreto sicurezza). Tale disposizione ha infatti delegato il Governo ad adottare, entro il 30 settembre 2019, uno o più decreti legislativi recanti disposizioni integrative in materia di riordino dei ruoli e delle carriere del personale delle Forze armate nonché correttive del decreto legislativo 29 maggio 2017, n. 94, nei limiti delle risorse del fondo di cui all'articolo 35 del predetto decreto-legge n. 113. Il citato articolo 35 ha infatti istituito un Fondo in cui sono confluite le autorizzazioni di spesa già previste per il riordino dei ruoli e delle carriere del personale e delle Forze di polizia e delle Forze armate e non utilizzate, cui è stato aggiunto dal decreto-legge 113 un ulteriore stanziamento poi incrementato dalla legge di bilancio 2019 e, da ultimo rimodulato dall'art. 1 del decreto-legge 104/2019.

Ai fini dell'attuazione della delega sono richiamati i principi e criteri direttivi dettati dall'art. 1, comma 5, secondo periodo della legge n. 244 del 2012 (revisione dello strumento militare), disposizione che a sua volta richiama i principi di cui all'articolo 8, comma 1, lettera a), numero 1), della legge n. 124 del 2015 di riforma della pubblica amministrazione (cd. riforma Madia). Tra tali principi merita richiamare la revisione della disciplina in materia di reclutamento, di stato giuridico e di progressione in carriera, tenendo conto del merito e delle professionalità e prevedendo l'eventuale unificazione, soppressione o istituzione di ruoli, gradi e qualifiche e la rideterminazione delle relative dotazioni organiche.

Lo schema di decreto legislativo è stato trasmesso alle Camere il 30 settembre 2019 e – in virtù della norma di scorrimento - il termine per l'esercizio della delega è prorogato al 29 dicembre 2019. Il termine per l'espressione del parere da parte delle Competenti commissioni parlamentari è il 29 novembre 2019.

Per quanto riguarda la procedura di adozione, nella disposizione di delega viene richiamata la procedura prevista dall'articolo 8, comma 5, della legge 124 del 2015 (che ha delegato il Governo al riordino dei ruoli del personale delle Forze di polizia). In base al suddetto comma 5:

- i decreti legislativi sono adottati su proposta del Ministro delegato per la semplificazione e la pubblica amministrazione, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze e con i Ministri interessati, previa acquisizione del parere della Conferenza unificata e del parere del Consiglio di Stato, che sono resi entro 45 giorni dalla data di trasmissione di ciascuno schema di decreto legislativo, decorso il quale il Governo può comunque procedere;
- gli schemi di ciascun decreto legislativo sono successivamente trasmessi alle Camere per l'espressione dei pareri delle Commissioni parlamentari competenti per materia e per i profili finanziari e della Commissione parlamentare per la semplificazione, che si pronunciano nel termine di 60 giorni dalla data di trasmissione, decorso il quale il decreto legislativo può essere comunque adottato.

È prevista inoltre una norma di "scorrimento" del termine di delega nel caso in cui il termine previsto per il parere cada nei 30 giorni che precedono la scadenza del termine o successivamente: in questo caso la scadenza del termine di delega è prorogata di 90 giorni. Il Governo, qualora non intenda conformarsi ai pareri parlamentari, trasmette nuovamente i testi alle Camere con le sue osservazioni e con eventuali modificazioni, corredate dei necessari elementi integrativi di informazione e motivazione. Le Commissioni

competenti per materia possono esprimersi sulle osservazioni del Governo entro il termine di 10 giorni dalla data della nuova trasmissione. Decorso tale termine, i decreti possono comunque essere adottati.

## Contenuto

Lo schema di decreto si compone di **12 articoli**.

L'**articolo 1, comma 1**, reca disposizioni a regime comuni a più categorie del personale militare, novellando il Codice dell'Ordinamento militare (COM).

La **lettera a)** modifica l'articolo 622 del COM in materia di perdita dello *status* di militare allo scopo di chiarire che perde tale *status* anche chi sia stato condannato in sede penale a una pena superiore a due anni in applicazione dell'art. 32-*quinquies* del codice penale anche se già in congedo. La **lettera b)** integra l'articolo 627 al fine di chiarire che gli appartenenti al ruolo Sergenti, nell'ambito delle funzioni loro assegnate, svolgono mansioni esecutive anche qualificate e complesse. Le **lettere da c) a h)** intervengono sulla disciplina del reclutamento. La **lettera i)** integra il comma 1, lettera b) dell'articolo 740 al fine di adeguare il titolo di studio richiesto agli allievi ufficiali in ferma prefissata prevedendo la laurea magistrale per la nomina a tenente o sottotenente di vascello. La **lettera j)** modifica l'articolo 798-*bis* prevedendo, nei limiti delle dotazioni organiche complessive di EI, MM, AM, una diversa ripartizione delle dotazioni organiche del ruolo marescialli. La **lettera m)** integra l'articolo 843 prevedendo che il Capo di stato maggiore della rispettiva Forza armata individua e disciplina con propria determinazione anche le "qualificazioni" di sottufficiali, graduati e militari di truppa ai fini dell'impiego e in relazione alle esigenze di servizio. La **lettera n)** sostituisce il comma 3 dell'articolo 858 prevedendo che la detrazione di anzianità è pari al tempo trascorso in ciascuna delle situazioni che legittimano l'applicazione dell'istituto (detenzione per condanna a pena restrittiva della libertà personale, sospensione disciplinare dall'impiego, aspettativa per motivi privati, ecc.) e comporta l'inserimento in ruolo con l'anzianità di grado così rideterminata. La **lettera o)** modifica l'articolo 862 al fine di estendere a tutto il personale militare le disposizioni relative alle dimissioni volontarie, finora contemplate solo per gli ufficiali. La **lettera p)** inserisce un comma aggiuntivo nell'articolo 880 relativo al personale in congedo, prevedendo che l'inosservanza delle disposizioni concernenti l'uso delle uniformi da parte del personale cessato dal servizio costituisce grave violazione dei doveri attinenti al grado. La **lettera q)** introduce un articolo aggiuntivo nel titolo V sezione II relativa all'aspettativa, l'articolo 911-*bis*, prevedendo che il militare che ha fruito di giorni non spettanti di congedo, permesso, licenza straordinaria o altro istituto, e che non possa o non voglia chiederne la conversione in licenza ordinaria già maturata, è collocato in aspettativa senza assegni per il corrispondente periodo. Il periodo di aspettativa non è utile ai fini dell'anzianità di servizio. La **lettera r)** modifica l'articolo 914 in materia di sospensione dall'impiego a seguito di condanna penale. La **lettera s)** modifica l'articolo 919 (sospensione precauzionale facoltativa) al fine di coordinare il testo con la nuova formulazione dell'articolo 1393 del Codice che ha abolito la pregiudiziale penale in sede disciplinare. La **lettera t)** modifica il comma 5 dell'articolo 923 (cause di cessazione del rapporto di impiego) al fine di chiarire che la riqualificazione del titolo di cessazione dal servizio si applica anche ai casi di perdita dello stato di militare (di cui all'articolo 622 del COM). La **lettera u)** modifica l'articolo 930 in materia di transito nell'impiego civile. La **lettera v)** modifica l'articolo 1000 (cessazione dall'appartenenza al complemento) stabilendo nuovi e più omogenei limiti di età al raggiungimento dei quali gli ufficiali della categoria di complemento sono collocati nella riserva di complemento. La **lettera z)** introduce nel capo III avanzamento, sezione I aliquote, un articolo aggiuntivo 1051-*bis* (Promozioni in particolari situazioni), per prevedere che è promosso al grado superiore, a decorrere dal 1° luglio 2017, il militare inserito in aliquota avanzamento, purché idoneo, deceduto ovvero collocato in congedo per limite di età o per invalidità. La norma prevede che la promozione ad anzianità sia conferita solo se la decorrenza è pari o anteriore alla data di congedo. La **lettera aa)** sostituisce l'articolo 1084-*bis* (Promozione a titolo onorifico per il personale militare che cessa dal servizio), al fine di individuare in maniera più precisa la decorrenza della promozione a titolo onorifico per il personale che cessa dal servizio nel caso di raggiungimento del limite di età, collocamento in ausiliaria o riserva, infermità, rinuncia al transito nell'impiego civile o di decesso. La **lettera bb)** modifica l'articolo 1275 in materia di avanzamento sottufficiali della Marina. La **lettera cc)** novella l'articolo 1280 in tema di avanzamento marescialli della Marina, modificando il comma 4 recando l'innalzamento - talvolta anche in misura significativa - dei periodi minimi di imbarco - al fine di armonizzare il testo con le norme attinenti all'istituzione del nuovo grado di "luogotenente". Le **lettere da dd) a mm)** recano novelle alla disciplina del procedimento disciplinare. La **lettera nn)** intervenendo in materia di tutela della maternità e della paternità, modifica l'articolo 1494 prevedendo, in analogia all'articolo 640, disposizioni a favore del personale femminile in stato di gravidanza delle Forze Armate, dell'Arma dei Carabinieri e della Guardia di finanza che intenda accedere ai concorsi interni per la promozione al grado superiore. La **lettera oo)** rimodula la rubrica ed il testo dell'articolo 2209-*septies* (disposizioni transitorie in materia ARQ) al fine di precisare che le disposizioni transitorie dell'istituto dell'aspettativa per riduzione quadri che normalmente si applicano a generali e colonnelli, sono riferite al personale fino al grado di tenente colonnello e gradi corrispondenti.

L'**articolo 2, comma 1**, reca disposizioni in materia di ufficiali, novellando il Codice dell'ordinamento militare (COM). La **lettera a)** dell'articolo in esame modifica la rubrica dell'articolo 210 (attività libero-professionale del personale medico e paramedico) eliminando il riferimento al personale paramedico. La **lettera b)** modifica l'art. 652 in materia di alimentazione straordinaria dei ruoli normali, al fine di specificare che gli ufficiali in servizio permanente dei ruoli normali tratti con il grado di tenente mediante concorso per titoli ed esami tra i cittadini fino a 35 anni, devono essere in possesso di una delle lauree magistrali - anziché diplomi di laurea - definite per ciascun ruolo con i decreti di cui all'articolo 647. La **lettera c)** integra l'articolo 653 prevedendo il possesso della laurea magistrale per gli ufficiali ausiliari che intendono partecipare ai concorsi straordinari per il reclutamento dei ruoli normali. La **lettera d)** modifica l'articolo 655 (alimentazione dei ruoli speciali) uniformando il requisito del limite di età (non superiore a 30 anni) per l'accesso al concorso per ufficiali dei ruoli speciali da parte dei frequentatori dei corsi normali delle accademie militari. La **lettera e)** modifica l'articolo 678 prevedendo per gli ufficiali ausiliari che partecipano ai concorsi per ufficiali in servizio permanente dei ruoli normali a nomina diretta un periodo minimo di almeno 18 mesi di servizio prestato senza demerito quale requisito per avere diritto alla riserva di posti. La **lettera f)** integra l'articolo 723 estendendo al personale proveniente dai ruoli dei volontari in servizio permanente (VSP) l'applicazione della norma che prevede il rientro nella categoria di provenienza del personale vincitore di concorso che non supera il corso applicativo per ufficiali dei ruoli speciali. La **lettera g)** modifica l'articolo 724 (obblighi di servizio degli ufficiali in servizio permanente) prevedendo l'innalzamento da 11 a 15 anni degli obblighi di servizio per gli Ufficiali iscritti a corsi di laurea della durata di sei anni. La **lettera h)** modifica l'articolo 725 (corsi di applicazione degli ufficiali dell'Esercito) stabilendo che i sottotenenti dei ruoli normali frequentatori degli Istituti di formazione dell'Esercito che non superino per una sola volta uno degli anni del corso di applicazione per essi previsto sono ammessi a ripeterlo e sono iscritti in ruolo dopo l'ultimo dei parigrado del corso cui sono aggregati, assumendone la stessa anzianità assoluta. La **lettera i)** modifica l'articolo 801 modificando il comma 1, prevedendo che il contingente massimo di ufficiali da collocare in soprannumero (fino a un massimo di 155 unità) è stabilito annualmente con decreto dirigenziale del Capo di Stato Maggiore della Difesa - anziché del Ministro della difesa, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze. La **lettera l)** modifica il comma 1 dell'articolo 831 (transito tra ruoli degli ufficiali in servizio permanente) al fine di modificare i requisiti per la partecipazione ai concorsi per titoli ed esami per il transito dei tenenti e dei capitani dei ruoli speciali nei corrispondenti ruoli normali. La **lettera m)** abroga l'articolo 859 (calcolo anzianità di grado) del Codice la cui disciplina è stata assorbita nella formulazione dell'articolo 858 (detrazioni di anzianità) introdotta dal decreto legislativo di riordino n. 94/2017 (detrazioni di anzianità). La **lettera n)** modifica l'articolo 900, spostando dal 2019 al 2029 l'applicazione dell'istituto del collocamento nel servizio permanente a disposizione (SPAD) dei tenenti colonnelli in servizio permanente effettivo che sono stati valutati almeno tre volte ai fini dell'avanzamento, giudicati idonei ma non iscritti in quadro. La **lettera o)** novella il comma 4 dell'articolo 909 al fine di specificare che la cessazione dal servizio permanente a domanda può essere chiesta dagli Ufficiali già collocati in aspettativa per riduzione quadri (ARQ) e non da quelli che devono essere ancora collocati. La **lettera p)** introduce un articolo aggiuntivo in materia di ammissione al dottorato di ricerca. La **lettera q)** modifica l'articolo 988-*bis* innalzando il limite di età a 60 anni per il richiamo in servizio dalla riserva di complemento al fine di incrementare le possibilità di richiamo. La **lettera r)** rettifica l'articolo 1009 (Permanenza nella riserva) allo scopo di adeguare la formulazione alle novità introdotte dal Decreto di riordino. La **lettera s)** reca novella all'articolo 1037 relativamente alla composizione della Commissione Superiore d'Avanzamento (C.S.A.) dell'Esercito italiano, facendo seguito alle novità apportate all'organizzazione dell'Esercito dal decreto legislativo 26 aprile 2016, n. 91. Le **lettere da t) a z)** intervengono sulla disciplina dell'avanzamento. La **lettera aa)** inserisce modifica l'articolo 1094 (attribuzione dei gradi vertice) prevedendo che gli ufficiali generali o ammiragli nominati Capo di stato maggiore della difesa e Segretario generale del Ministero della difesa sono collocati in soprannumero agli organici della Forza armata di appartenenza; le **lettere da bb) a gg)** modificano conseguentemente le tabelle del Codice dell'Ordinamento militare.

L'**articolo 3** reca disposizioni transitorie in materia di ufficiali, novellando le disposizioni del Codice dell'ordinamento militare (COM).

L'**articolo 4** reca disposizioni in materia di marescialli, recando novelle al Codice dell'Ordinamento militare (COM).

L'**articolo 5** reca disposizioni transitorie in materia di marescialli, novellando il Codice dell'Ordinamento militare (COM).

L'**articolo 6, comma 1**, reca disposizioni a regime in materia di sergenti, novellando le disposizioni del Codice dell'ordinamento militare. La **lettera a)** novella l'articolo 690 modificando le modalità di reclutamento dei sergenti e dei sovrintendenti. La **lettera c)** modifica l'articolo 773 prevedendo una riduzione da tre a due mesi della durata del Corso di aggiornamento e formazione professionale per i volontari in servizio permanente collocati nella graduatoria di merito del concorso per il reclutamento del personale del ruolo dei

sergenti dell'Esercito italiano, della Marina militare e dell'Aeronautica. Le **lettere da d) a h)** modificano la disciplina sul profilo di carriera dei sergenti. La **lettera i)** modifica l'articolo 1323-bis relativo all'attribuzione della qualifica speciale ai sergenti maggiori capo.

L'**articolo 7** contiene disposizioni transitorie in merito personale militare appartenente al ruolo dei sergenti.

L'**articolo 8** contiene disposizioni di riordino a regime in materia di reclutamento, stato giuridico e avanzamento del personale del ruolo dei graduati e militari di truppa.

Tra le altre cose viene ridotto da 8 a 6 anni il requisito di anzianità di grado per i caporalmaggiori.

L'**articolo 9** reca disposizioni transitorie per il riordino in materia di reclutamento, stato giuridico e avanzamento del personale militare appartenenti alla categoria dei graduati.

L'**articolo 10**, composto da 3 commi, reca disposizioni relative al trattamento economico e previdenziale a regime del personale militare. Nello specifico, mentre il comma 1 reca una serie di novelle al Codice vertenti sulla richiamata materia, i successivi commi 2 e 3 apportano modifiche a testi normativi diversi dal Codice.

Tra le altre cose, viene introdotta una norma di favore in caso di decesso del personale in ferma prefissata senza aver fruito dei turni di riposo. Nel dettaglio l'attività effettuata oltre il normale orario di servizio è remunerata in favore degli eredi nella misura pari al compenso per lavoro straordinario previsto per il grado di caporal maggiore e gradi corrispondenti.

L'**articolo 11**, composto da due commi, reca norme transitorie di coordinamento e finali. Nello specifico, il comma 1 reca una serie di novelle al Codice, il successivo comma 2 introduce una disposizione di carattere finanziario al fine di contenere eventuali maggiori oneri recati dal provvedimento in esame.

L'**articolo 12** provvede alla copertura degli oneri recati dal provvedimento.

Per ulteriori elementi si rinvia al [dossier - Atti del Governo n. 118](#).

## Formulazione del testo

L'articolo 2, comma 1, lettera e) prevede una modifica dell'articolo 678, comma 3 del codice dell'ordinamento militare (decreto legislativo n. 66 del 2010) volta a specificare che la riserva di posti in determinati concorsi per gli ufficiali ausiliari che abbiano prestato servizio **senza demerito** valga solo quando la durata del servizio sia stata di almeno 18 mesi. Ciò con una novella che inserisce le parole: "per almeno 18 mesi" dopo le parole: "senza demerito"

*Si segnala al riguardo che in realtà le parole: "senza demerito" si trovano al comma 4 dell'articolo 678 e non al comma 3.*

La successiva lettera m) prevede **l'abrogazione dell'articolo 859** (calcolo della detrazione di anzianità per gli ufficiali) del codice dell'ordinamento militare.

*Al riguardo andrebbe valutata l'opportunità di procedere anche alla soppressione del riferimento all'articolo 859 presente nell'articolo 858, comma 3 (si tratta in particolare delle parole: "salvo quanto disposto dall'articolo 859").*

La successiva lettera s) modifica, all'articolo 1037 del codice, la composizione della Commissione superiore di avanzamento dell'esercito. In particolare, per effetto della modifica apportata dal numero 3 della lettera, la Commissione sarà anche composta "da due generali di corpo d'armata del ruolo normale delle Armi di fanteria, cavalleria, fanteria, artiglieria, genio e trasmissioni più anziani in ruolo che hanno espletato o stanno espletando le funzioni del grado, che non ricoprono le cariche di cui alle lettere **a-bis** e **b** [cioè sottocapo di Stato maggiore e generali di corpo d'armata preposti a comandi collocati alle dipendenze dirette del Capo di stato maggiore dell'esercito, con esclusione dei comandi internazionali e multinazionali all'estero e in Italia ndr] **ove non compresi nei generali di corpo d'armata di cui alle lettere a-bis e b**".

*Al riguardo appare suscettibile di approfondimento l'effettiva portata normativa dell'espressione "ove non compresi nei generali di corpo d'armata di cui alle lettere a-bis e b" che potrebbe risultare ultronea, in quanto sostanzialmente identica alla precedente specificazione "che non ricoprono le cariche di cui alle lettere a-bis e b".*

L'articolo 10, comma 1, lettera c), numero 1) sostituisce, all'articolo 1809, comma 1, lettera c), del codice (in materia di indennità di servizio all'estero presso rappresentanze diplomatiche), la **parola "contributo"**

con la parola: "maggiorazione".

*Al riguardo si fa presente che la citata lettera c) non contiene la parola "contributo", la novella potrebbe piuttosto riferirsi alla successiva lettera e): in particolare, tra i trattamenti per il personale militare in servizio presso sedi diplomatiche il "contributo spese per abitazione" assumerebbe la nuova denominazione di "maggiorazione spese per abitazione".*

Alla clausola di copertura finanziaria di cui all'articolo 12 *andrebbe precisato* che gli **oneri indiretti** cui si fa riferimento al comma 2 sono, secondo quanto affermato dalla relazione tecnica, "a decorrere dall'anno 2020".